



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13

Sede Legale : Via Garigliano, 9 – 06134 Ponte Valleceppi (PG)

Sede Amministrativa : Via Brenta s.n.c. – 06134 Ponte Valleceppi

Cod. Mecc. PGIC854007 – Cod. Fisc. 94152350545 e-mail pgic854007@istruzione.it

Tel. 075 6920177 – Fax 075 5928004 – Sito Web : www.icperugia13.gov.it

CIRCOLARE N. 92

30/01/2018

Ai

Docenti

Scuola Primaria

Scuola Secondaria I grado

Istituto Comprensivo PG 13

Oggetto: Operazioni di scrutinio e compilazione del documento di valutazione.

Con la presente si intende ricordare a tutto il personale docente le norme in vigore che regolano le operazioni di scrutinio e la compilazione del documento di valutazione.

Scuola Primaria

Il DPR n. 122/09 all'art. 14 comma 7 e il Decreto Legislativo 62/17 prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite." Con la Circolare n.20 del 2011 il MIUR stabilisce che la decisione finale spetta al Consiglio di Classe e team docenti per la Primaria che in presenza di elementi per la valutazione può decidere le deroghe in base a quanto deliberato dal Collegio Docenti.

Le assenze degli alunni con BES (bisogni educativi speciali) non certificati ma riconosciuti dai consigli di classe, possono essere oggetto di deroghe da parte degli stessi e del collegio dei docenti.

"Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso".

"La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella SCUOLA PRIMARIA dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO o da suo delegato.

Per gli alunni DSA si fa riferimento all'art.6 del D.M. del 12 luglio 2011. prot.5669, cui sono allegate le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, e al **DL. 62/17** per ribadire che "la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici.

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria".

Nelle citate Linee Guida è detto che ciascun docente è corresponsabile del progetto formativo elaborato per l'alunno con DSA è "attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti".

Gli alunni con 104 hanno diritto ad una valutazione relativa alla programmazione individualizzata, con attenta considerazione dell'importanza del carattere formativo ed educativo nonché dell'azione di stimolo che essa può svolgere nei confronti dell'allievo.

Nel caso in cui ci sia la necessità di mettere una valutazione non sufficiente, per sottolineare le eventuali difficoltà di un alunno e la necessaria presa in carico della famiglia, è necessario indicare le tipologie del recupero (autonomo/guidato) nonché i contenuti sui quali dovrà concentrarsi lo studente, tali indicazioni vanno comunicate alle famiglie.

La valutazione delle attività di Alternativa all'Istruzione della Religione Cattolica sarà espressa con giudizio sintetico (D.L. 62/17).

Scuola Secondaria di I grado

Il DPR n. 122/2009 indica che i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre.

L'ART. 6/2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 92, oltre a ribadire quanto già indicato dal DPR n.122/2009, ricorda che la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

Qualora si dovesse presentare la situazione di impossibilità di valutare un alunno, si procederà scrivendo sul documento di valutazione la dicitura non classificato, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline. Un alunno che risulti avere non classificato in una o più discipline in sede di scrutinio del I Quadrimestre, può essere comunque ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione, se il Consiglio di Classe ritiene legittima la decisione e se nel corso del II Quadrimestre non si presenta la situazione di assenze- che hanno reso -necessario " la non classificazione nel I Quadrimestre. In riferimento alle assenze il Dirigente ricorda che Il DPR n. 122/09 all'art. 14 comma 7 e il Decreto attuativo n.62/17 prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite."

Con la Circolare n.20 del 2011 il MIUR stabilisce che la decisione finale spetta al Consiglio di Classe e, se ha elementi per la valutazione, può decidere che il tetto massimo può essere superato. Ciò va fatto in sede di Collegio dei docenti, che stabilisce i criteri da utilizzare, anche per gli allievi disabili. Le assenze degli alunni con BES non certificati ma riconosciuti dai Consigli di Classe, possono essere oggetto di deroghe da parte degli stessi e del Collegio dei Docenti. "Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso". Per quanto riguarda gli alunni con DSA, il Dirigente ricorda che **l'art.6 del D.M. del 12 luglio 2011, prot. 5669**, cui sono allegate le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e **il D.L. 62/17** ribadisce che "la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici.

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l'applicazione di


misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria'.

Nelle citate Linee Guida è detto che ciascun docente è corresponsabile del progetto formativo elaborato per l'alunno con DSA e che "attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti". Gli alunni con certificato L. 104 hanno diritto ad una valutazione relativa agli obiettivi e al percorso individualizzato strutturato nel PEI.

Per gli alunni che risulteranno con valutazioni non sufficienti per una o più discipline si attiveranno corsi di recupero in orario scolastico o extra-scolastico, secondo le modalità e le decisioni assunte in sede di Dipartimento.

Si ricorda che le indicazioni per la compilazione dei documenti di valutazione, aggiornati in base al Decreto legislativo 62/2017, che va a rimodulare gli aspetti valutativi del Primo Ciclo di istruzione, in modo particolare al Capo 2, sono presenti nel **Protocollo di Valutazione allegato al PTOF 2017/2018, ove sono declinati anche i descrittori di disciplina, del comportamento e il giudizio globale (Scuola Secondaria di I grado).**

In allegato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62.


Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca Rossi